



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

Misure supplementari che i soggetti designati devono adottare quando detengono succursali o controllate a maggioranza in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT

N. 005

del 23 dicembre 2020

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Circolare, Serie: Soggetti Finanziari, n. 005 del 23/12/2020 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 23 dicembre 2020

FIRMATO: Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

| | |
|--|---|
| PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| ARTICOLO 1 – DESTINATARI | 5 |
| ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI | 5 |
| ARTICOLO 3 – OBBLIGHI GENERALI DEI SOGGETTI DESIGNATI QUANDO DETENGONO SUCCURSALI O CONTROLLATE A MAGGIORANZA ALL’ESTERO | 5 |
| ARTICOLO 4 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO | 5 |
| ARTICOLO 5 – CONDIVISIONE E TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI | 6 |
| ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE A OPERAZIONI SOSPETTE | 7 |
| ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DEI DATI DEI CLIENTI ALL’ESTERO E NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO | 7 |
| ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI | 8 |
| ARTICOLO 9 – MISURE SUPPLEMENTARI | 8 |
| ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE | 9 |

MISURE SUPPLEMENTARI CHE I SOGGETTI DESIGNATI DEVONO ADOTTARE QUANDO DETENGONO SUCCURSALI O CONTROLLATE A MAGGIORANZA IN PAESI CON SPECIFICHE LIMITAZIONI AML/CFT

Premessa e ambito di applicazione

La presente Circolare tratta delle misure che devono essere adottate dai soggetti designati appartenenti a gruppi, nel caso in cui questi detengano succursali o società controllate a maggioranza in giurisdizioni o paesi con specifiche limitazioni AML/CFT, diversi dai paesi membri dell'Unione Europea.

Specifiche limitazioni AML/CFT si verificano quando la legislazione estera relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere alle informazioni sui clienti delle succursali o delle controllate a maggioranza situate all'estero, di trattare tali informazioni, di conservarle, e di scambiarle. Pertanto, tale circostanza potrebbe impedire l'attuazione di politiche e procedure efficaci a livello di gruppo.

Così come previsto dall'art. 45 della LEGGE, i soggetti finanziari appartenenti ad un gruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra le quali politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace e coerente anche a livello di succursali e controllate a maggioranza situate all'estero, al fine di una solida ed efficace gestione del RISCHIO.

Pertanto, qualora i soggetti designati detengano succursali o società controllate a maggioranza in paesi che presentano specifiche limitazioni AML/CFT, devono applicare misure supplementari per far fronte efficacemente alla LEGGE, soprattutto per quanto riguarda la condivisione delle informazioni a livello di gruppo.

Analoghe disposizioni si applicano anche nel caso in cui il soggetto designato intenda costituire succursali o detenere controllate a maggioranza in paesi che presentano le suddette limitazioni AML/CFT.

In generale, i soggetti designati quando individuano, analizzano e valutano il RISCHIO ai sensi dell'art. 16 *quinquies* della LEGGE, devono considerare anche eventuali succursali o controllate a maggioranza situate all'estero, individuando, se necessario, misure di mitigazione dei RISCHI che considerino anche tale possibile circostanza e permettano una gestione efficace del RISCHIO e una conseguente mitigazione dello stesso.

Ad esempio, nel caso di paesi che presentano le suddette limitazioni, ottenere il consenso dei clienti può servire a superare certi ostacoli giuridici all'applicazione delle politiche e procedure a livello di gruppo.

In generale, le misure supplementari che i soggetti designati adottano devono essere appropriate e basate sul RISCHIO.

Le disposizioni della presente Circolare lasciano impregiudicate le misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti designati devono adottare quando trattano con persone fisiche stabilite o soggetti giuridici aventi sede in PAESI AD ALTO RISCHIO.

Come sopra indicato, la LEGGE già contiene alcune norme applicabili nel caso in cui un soggetto finanziario stabilisce all'estero succursali o controllate a maggioranza.

Art. 45***(Obblighi per soggetti designati appartenenti a gruppi, per succursali e società controllate estere)***

1. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di succursali e controllate a maggioranza situate all'estero.
2. Qualora i soggetti designati gestiscano sedi in un paese aderente al circuito SEPA devono verificare che tali sedi rispettino le disposizioni estere che recepiscono la Direttiva (UE) 2015/849.
3. Qualora i soggetti designati abbiano succursali o controllate a maggioranza situate in paesi che applicano obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati nella Repubblica di San Marino, tali succursali e controllate a maggioranza devono applicare gli obblighi previsti dalla presente legge, nella misura consentita dal diritto interno del paese.
4. Nel caso indicato al comma precedente, qualora l'ordinamento di un paese non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al comma 1, i soggetti designati si devono assicurare che le succursali o le controllate a maggioranza situate in detto paese applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne informino l'Agenzia.
5. Qualora l'Agenzia ritenga che le misure supplementari adottate dai soggetti designati di cui al comma 4, non siano sufficienti, l'Agenzia può effettuare azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine oppure non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese.
6. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo con succursali e controllate a maggioranza situate all'estero devono adottare politiche e procedure di condivisione delle informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica, alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Devono altresì prevedere che le succursali e controllate a maggioranza forniscano le informazioni sui rapporti d'affari, sulle operazioni o sui clienti che siano necessarie per svolgere la funzione di conformità o per il contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 18 (Soggetti finanziari), comma 1 lett. a), b), c) e f) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Circolari e Istruzioni aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni contenute nelle Istruzioni o Circolari.
2. Nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO.
3. "Premessa e ambito di applicazione", consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

Articolo 3 – Obblighi generali dei soggetti designati quando detengono succursali o controllate a maggioranza all'estero

1. I soggetti designati, qualora detengano succursali o controllate a maggioranza all'estero, devono:
 - a) svolgere l'autovalutazione del RISCHIO che includa anche l'esposizione del gruppo. L'autovalutazione, così come previsto dall'art. 16 *quinques* della LEGGE, deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all'Agenzia su richiesta di quest'ultima;
 - b) garantire che l'autovalutazione del RISCHIO di cui alla lettera a) prenda adeguatamente in considerazione le politiche e le procedure a livello di gruppo in materia AML/CFT;
 - c) ottenere l'autorizzazione degli organi aziendali della capogruppo per l'autovalutazione del RISCHIO di cui alla lettera a) e per le politiche e procedure a livello di gruppo in materia AML/CFT di cui alla lettera b);
 - d) organizzare una formazione mirata al personale impiegato nel paese estero affinché sia in grado di individuare i fattori di rischio relativamente al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e garantire che tale formazione sia effettivamente svolta ed efficace.

Articolo 4 – Autovalutazione del rischio

1. Nel caso in cui i soggetti designati detengano succursali o controllate a maggioranza in paesi che non siano membri dell'Unione Europea e che presentino specifiche limitazioni AML/CFT per quanto riguarda l'accesso alle informazioni rilevanti sui clienti e sulla titolarità effettiva o per quanto riguarda l'uso di tali informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela, e che quindi vietino o limitino l'attuazione di politiche e procedure necessarie per l'individuazione e la valutazione, in modo appropriato, del RISCHIO legato a un rapporto d'affari o a un'operazione occasionale, i soggetti designati devono:
 - a) comunicare all'AGENZIA, senza indugio e comunque non oltre 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese estero:
 - I. il nome del paese estero;
 - II. in che modo l'ordinamento del suddetto paese vieti o limiti l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare il RISCHIO legato a un cliente;
 - b) provvedere affinché le loro succursali o controllate a maggioranza determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii., ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti;

- c) provvedere affinché le loro succursali o controllate a maggioranza richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii., nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese estero.
2. Se non è possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, lettera c), i soggetti designati adottano, oltre agli obblighi previsti per LEGGE, misure supplementari finalizzate a gestire il RISCHIO.
3. Dette misure supplementari includono quanto previsto all'articolo 9, lettera c), e una o più delle misure di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) di tale articolo.
4. Qualora un soggetto designato, applicando le misure di cui ai commi 1, 2 e 3, non riesca a gestire in modo efficace il RISCHIO:
 - a) provvede a che la succursale o la controllata a maggioranza ponga fine al rapporto d'affari;
 - b) provvede a che la succursale o la controllata a maggioranza non effettui l'operazione occasionale;
 - c) cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e controllate a maggioranza stabilite nel paese estero.
5. I soggetti designati stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai commi precedenti in funzione del RISCHIO e devono essere in grado di dimostrare all'AGENZIA che la portata delle suddette misure è appropriata, tenuto conto del predetto RISCHIO.

Articolo 5 – Condivisione e trattamento dei dati dei clienti

1. Nel caso in cui i soggetti designati detengano succursali o controllate a maggioranza in paesi che non siano membri dell'Unione Europea e che presentino specifiche limitazioni AML/CFT per quanto riguarda divieti o limitazioni sulla condivisione o sul trattamento dei dati dei clienti in seno al gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti designati devono:
 - a) comunicare all'AGENZIA, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese estero:
 - I. il nome del paese estero;
 - II. in che modo l'ordinamento del paese estero vieta o limita la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - b) provvedere affinché le loro succursali o controllate a maggioranza determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii., ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti;
 - c) provvedere affinché le loro succursali o controllate a maggioranza ivi stabilite richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii., nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese estero.
2. Se non è possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, lettera c), i soggetti designati adottano, oltre agli obblighi previsti per LEGGE, misure supplementari finalizzate a gestire il RISCHIO.
3. Dette misure supplementari includono quanto previsto all'articolo 9, lettera a), oppure la misura supplementare di cui alla lettera c) di tale articolo. Se il RISCHIO è tale da richiedere altre misure supplementari, i soggetti designati applicano una o più delle restanti misure supplementari di cui all'articolo 9, da lettera a) a lettera c).
4. Qualora un soggetto designato, applicando le misure di cui ai commi 1, 2 e 3, non riesca a gestire in modo efficace il RISCHIO, cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e controllate a maggioranza ivi stabilite.
5. I soggetti designati stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai commi 2, 3 e 4 in funzione del RISCHIO e devono essere in grado di dimostrare all'AGENZIA che la portata delle suddette misure è appropriata, tenuto conto del predetto RISCHIO.

Articolo 6 - Comunicazione di informazioni relative a operazioni sospette

1. Nel caso in cui i soggetti designati detengano succursali o controllate a maggioranza in paesi che non siano membri dell'Unione Europea e che presentino specifiche limitazioni AML/CFT per quanto riguarda il divieto o la limitazione della condivisione delle informazioni relative alle STR fra le succursali e le controllate a maggioranza ivi stabilite ed altri soggetti appartenenti al gruppo (incluso il soggetto designato stesso), i soggetti designati devono almeno:
 - a) comunicare all'AGENZIA, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese estero:
 - I. il nome del paese estero;
 - II. in che modo l'ordinamento del paese estero vieti o limiti la condivisione o il trattamento, con altri soggetti del gruppo, del contenuto delle informazioni relative alle STR, individuate da una succursale o da una controllata a maggioranza ivi stabilita;
 - b) richiedere che la succursale o la controllata a maggioranza fornisca le informazioni rilevanti agli organi aziendali del soggetto designato per consentire a quest'ultimo di valutare il RISCHIO legato all'operatività di tale succursale o controllata a maggioranza, e l'impatto che tale RISCHIO ha sul gruppo; tali informazioni includono:
 - I. il numero di STR segnalate nel corso di un periodo determinato;
 - II. dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto.
2. Oltre agli obblighi previsti dalla LEGGE e alle misure di cui al comma 1, i soggetti designati devono adottare misure supplementari di gestione del RISCHIO.
3. Dette misure supplementari includono una o più misure di cui all'articolo 9, dalla lettera a) alla lettera c) e dalla lettera g) alla lettera i..
4. Qualora i soggetti designati, applicando le misure di cui ai commi 1, 2 e 3, non riescano a gestire in modo efficace il RISCHIO, cessano in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e controllate a maggioranza ivi stabilite.
5. I soggetti designati stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai commi 2, 3 e 4 in funzione del RISCHIO e devono essere in grado di dimostrare all'AGENZIA che la portata delle suddette misure è appropriata, tenuto conto del predetto RISCHIO.

Articolo 7 - Trasferimento dei dati dei clienti all'estero e nella Repubblica di San Marino

1. Nel caso in cui i soggetti designati detengano succursali o controllate a maggioranza in paesi che non siano membri dell'Unione Europea e che presentino specifiche limitazioni AML/CFT per quanto riguarda il divieto o la limitazione del trasferimento all'estero o nella Repubblica di San Marino, dei dati relativi ai clienti di una succursale o controllata a maggioranza ivi stabilita ai fini di vigilanza in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i soggetti designati devono:
 - a) comunicare all'AGENZIA, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese estero:
 - I. il nome del paese estero;
 - II. in che modo l'ordinamento del paese estero vieti o limiti il trasferimento di dati relativi ai clienti ai fini della vigilanza sopra indicata;
 - b) effettuare verifiche rafforzate, comprese, qualora ciò sia commisurato al RISCHIO associato all'operatività della succursale o controllata a maggioranza ivi stabilita, verifiche *in situ* o *audit* indipendenti, per accertare che la succursale o controllata a maggioranza attui effettivamente le politiche e procedure a livello di gruppo e che individui, valuti e gestisca in modo appropriato il RISCHIO;
 - c) comunicare all'AGENZIA, su richiesta, i risultati delle verifiche di cui alla lettera b);

- d) richiedere alla succursale o controllata a maggioranza ivi stabilita di comunicare periodicamente agli organi aziendali del soggetto designato le informazioni rilevanti, fra cui:
 - I. il numero di clienti ad alto RISCHIO e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle motivazioni di tale classificazione, ad esempio lo *status* di PEP;
 - II. il numero di operazioni sospette individuate e segnalate e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto;
- e) mettere a disposizione dell'AGENZIA, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera d).

Articolo 8 - Conservazione dei documenti

1. Nel caso in cui i soggetti designati detengano succursali o controllate a maggioranza in paesi che non siano membri dell'Unione Europea e che presentino specifiche limitazioni AML/CFT per quanto riguarda il divieto o la limitazione nell'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle specificate agli articoli 34 e 34 *bis* della LEGGE, i soggetti designati devono:
 - a) comunicare all'AGENZIA, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese estero:
 - I. il nome del paese estero;
 - II. in che modo l'ordinamento del paese estero vieti o limiti l'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle stabilite agli articoli 34 e 34 *bis* della LEGGE;
 - b) determinare se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii., ci si possa avvalere del consenso del cliente e, ove applicabile, del suo titolare effettivo;
 - c) provvedere affinché le loro succursali o controllate a maggioranza ivi stabilite richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii., nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese estero.
2. Se non è possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, lettera c), i soggetti designati devono adottare, oltre agli obblighi previsti dalla LEGGE e alle misure di cui al comma 1, misure supplementari di gestione del RISCHIO. Dette misure supplementari includono una o più misure di cui all'articolo 9, dalla lettera a) alla lettera c) e lettera j).
3. I soggetti designati stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui al comma 2 in funzione del RISCHIO e devono essere in grado di dimostrare all'AGENZIA che la portata delle suddette misure è appropriata, tenuto conto del predetto RISCHIO.

Articolo 9 - Misure supplementari

1. I soggetti designati devono adottare le seguenti misure supplementari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4, comma 2 e 3, dell'articolo 5, comma 2 e 3, dell'articolo 6, comma 2 e 3, e dell'articolo 8, comma 2:
 - a) provvedono a che le loro succursali o controllate a maggioranza nei paesi con specifiche limitazioni AML/CFT offrano solo prodotti e servizi finanziari che per loro natura e tipologia presentino un basso RISCHIO e abbiano una bassa incidenza sull'esposizione al RISCHIO del gruppo;
 - b) provvedono a che gli altri soggetti dello stesso gruppo non si basino sugli obblighi di adeguata verifica della clientela adempiuti da una succursale o controllata a maggioranza stabilita nei paesi con specifiche limitazioni AML/CFT, ma applichino essi stessi gli obblighi di AVC nei confronti di ogni cliente di una succursale o controllata a maggioranza ivi stabilita qualora il cliente desideri avvalersi di prodotti o servizi offerti da soggetti dello stesso gruppo, anche nel caso in cui siano

- soddisfatte le condizioni previste per i soggetti finanziari esteri di cui all'art. 29, comma 2, lettera b) della LEGGE;
- c) effettuano verifiche rafforzate, comprese, qualora ciò sia commisurato al RISCHIO associato all'operatività della succursale o controllata a maggioranza stabilita in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT, verifiche *in situ* o *audit* indipendenti, per accertare che la succursale o controllata a maggioranza individui, valuti e gestisca efficacemente il RISCHIO;
 - d) provvedono a che le loro succursali o controllate a maggioranza stabilite in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT chiedano l'autorizzazione degli organi aziendali del soggetto designato per l'instaurazione e il mantenimento di rapporti d'affari a RISCHIO elevato o per l'esecuzione di un'operazione occasionale a RISCHIO elevato;
 - e) provvedono a che le loro succursali o controllate a maggioranza stabilite in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT determinino l'origine e, ove applicabile, la destinazione dei fondi da utilizzare nel quadro del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale;
 - f) provvedono a che le loro succursali o controllate a maggioranza stabilite in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT svolgano un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari, compreso un controllo rafforzato delle operazioni, fino a quando siano ragionevolmente certe di comprendere il RISCHIO legato al rapporto d'affari;
 - g) provvedono a che le loro succursali o controllate a maggioranza stabilite in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT condividano con essi le informazioni sottese a una STR, sulla base delle quali si è appreso, si hanno ragionevoli motivi di sospettare o si sospetta una tentata o avvenuta operazione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; fra tali informazioni possono figurare fatti, operazioni, circostanze e documenti su cui sono basati i sospetti, comprese informazioni sui soggetti nella misura in cui ciò è possibile ai sensi dell'ordinamento del paese estero;
 - h) svolgono un controllo continuo e rafforzato di tutti i clienti e, ove applicabile, di tutti i titolari effettivi dei clienti di una succursale o controllata a maggioranza stabilita in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT, noti per essere stati oggetto di STR da parte di altri soggetti dello stesso gruppo;
 - i) provvedono a che le loro succursali o controllate a maggioranza stabilite in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT siano dotate di sistemi e di controlli efficaci per individuare e segnalare le operazioni sospette;
 - j) provvedono a che le loro succursali o controllate a maggioranza stabilite in paesi con specifiche limitazioni AML/CFT tengano aggiornati e conservino in luogo sicuro, il più a lungo possibile compatibilmente con la legge applicabile e in ogni caso almeno per la durata del rapporto d'affari, il PROFILO DI RISCHIO e le informazioni sull'AVC dei loro clienti.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 31 marzo 2021.